# Fondazione Collegio San Carlo

# STATUTO DELLA FONDAZIONE

COLLEGIO SAN CARLO DI MODENA

Approvato dalla Prefettura di Modena Ufficio Territoriale del Governo 17 Luglio 2024

#### TITOLO I - SCOPI - SEDE - ATTIVITA'.

#### Art. 1

La Fondazione Collegio San Carlo di Modena, istituita per iniziativa del sacerdote Conte Paolo Boschetti il 25 novembre 1626 con il titolo di "Collegium Nobilium Beatae Virginis et Sancti Caroli" per i figli dei nobili d'Italia e stranieri, poi aperto ai giovani che intendono percorrere la carriera degli studi, promuove la formazione civile, intellettuale, professionale e religiosa dei giovani, anche oltre il compimento del corso degli studi, e l'elaborazione e la diffusione della cultura con particolare riferimento alle scienze filosofiche, umane, sociali e religiose.

La Fondazione ha sede in Modena.

- **Art. 2** La Fondazione opera senza fini di lucro, ispirando la sua conduzione a criteri di efficienza gestionale economica e finanziaria orientati al miglior perseguimento delle finalità istituzionali indicate all'articolo precedente.
- **Art. 3** Il raggiungimento degli scopi statutari è perseguito attraverso la gestione del Collegio Universitario come scopo primario ed esclusivo dell'ente.

Quali attività collegate in ambito culturale, di ricerca e formazione affiancate alla gestione del Collegio Universitario, la Fondazione Collegio San Carlo può gestire e organizzare anche:

- a) la Scuola internazionale di Alti Studi, finalizzata alla ricerca e alla formazione post-laurea in ambito umanistico:
- b) la Biblioteca;
- c) il Centro Culturale;
- d) il Centro Studi Religiosi;
- e) attività dirette alla formazione permanente e iniziative culturali per l'approfondimento e l'aggiornamento sui problemi della società e del tempo (convegni di studio, pubblicazioni, dibattiti, ecc.):
- f) iniziative ed attività per la tutela e la valorizzazione del patrimonio bibliografico, storico, artistico e architettonico dell'Ente;
- g) il patrimonio immobiliare, le cui risorse sono impiegate ai predetti fini;
- h) ogni altra iniziativa idonea a raggiungere i fini statutari.

Le attività predette, che verranno promosse e mantenute compatibilmente con le possibilità gestionali dell'Ente ed in relazione al numero utile di frequenze, potranno essere integrate o sostituite con nuovi corsi, iniziative ed attività.

La Fondazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, può promuovere la costituzione di enti, comitati, consorzi e società o assumervi partecipazioni, nonché porre in essere convenzioni con

istituzioni pubbliche e private anche estere.

Le eventuali attività commerciali, derivanti anche dalla gestione del patrimonio della Fondazione, sono di carattere residuale rispetto ai fini perseguiti dall'Ente e, in ogni caso, funzionali al raggiungimento degli scopi per cui la Fondazione è stata istituita.

#### Art. 4

Sono Organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di amministrazione
- b) il Presidente
- c) il Collegio dei revisori di conti
- d) il Direttore Generale

#### TITOLO II - AMMINISTRAZIONE.

#### Art. 5

L'amministrazione della Fondazione è affidata a un Consiglio nominato con provvedimento del Ministro dell'Università e della Ricerca.

Il Consiglio di amministrazione è composto:

- a) da due persone designate dal Ministro dell'Università e della Ricerca;
- b) da due persone designate dall'Amministrazione comunale di Modena;
- c) da una persona designata dall'Arcivescovo "pro-tempore" di Modena;
- d) da una persona designata dall'Amministrazione provinciale di Modena.

I membri del Consiglio durano in carica cinque anni e possono venire rinominati.

#### Art. 6

Il Consiglio elegge nel proprio ambito il Presidente e il Vice Presidente con funzione anche di Segretario

### Art. 7

Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi e quando ne riceva richiesta scritta da parte di almeno tre consiglieri; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione deve essere fatta per iscritto, contenere l'indicazione dell'o.d.g. e deve pervenire ai consiglieri almeno tre giorni liberi prima della riunione del Consiglio, salvi i casi di necessaria riconosciuta urgenza.

#### Art. 8

Il Consiglio non può deliberare se non siano presenti almeno quattro dei suoi componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale in apposito registro che deve essere conservato presso la sede della Fondazione.

I verbali devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario. Le copie dei verbali e gli estratti dei medesimi firmati dal Presidente e dal Segretario fanno fede di conformità all'originale.

#### Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione è organo di indirizzo strategico, di pianificazione, di coordinamento e di verifica delle attività relative alla gestione culturale, amministrativa, finanziaria e patrimoniale della Fondazione.

Spetta al Consiglio:

- a) determinare gli indirizzi generali delle attività della Fondazione, dando le opportune indicazioni agli organi preposti alle stesse, nel rispetto della professionalità dei responsabili dei singoli settori di attività:
- b) provvedere alla nomina del Direttore Generale;
- c) provvedere alla nomina del Collegio dei revisori dei conti;
- d) provvedere alla nomina del Responsabile del Collegio universitario, che deve essere un sacerdote, secolare o religioso, o un diacono, o un laico insignito di un ministero ecclesiale e dei responsabili dei diversi settori di attività;
- e) provvedere alla nomina del Comitato scientifico per le attività culturali e di ricerca dell'Ente;
- f) definire le attribuzioni e le competenze del Comitato scientifico e dei responsabili dei diversi settori di attività tramite appositi regolamenti interni;
- g) deliberare sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo;
- h) deliberare, se del caso, su contratti di qualsiasi natura, sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio, sulla contrazione di passività, sulla concessione di ipoteche o di qualsiasi altra garanzia personale o reale, su acquisti e vendite di beni mobili o immobili, sull'assunzione del personale di ogni categoria e grado e sui provvedimenti concernenti lo stesso, infine su ogni altro atto ed operazione sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

Il Consiglio ha facoltà di delegare le proprie attribuzioni al Presidente, ad uno o più consiglieri, nonché ad uno o più responsabili dei settori di attività, per singoli atti o per categorie di atti, prestabilendo i limiti massimi di valore e la durata della delega. In casi particolari e per oggetti o periodi di tempo determinati, può inoltre conferire, quando ciò torni a vantaggio della Fondazione, speciali incarichi al Presidente o ai consiglieri.

Non possono essere delegate le funzioni di cui alle lettere a) b) c) d) e) f) e g) del presente articolo.

#### Art. 10

Il Presidente rappresenta la Fondazione; convoca e presiede il Consiglio di amministrazione; verifica l'esecuzione delle delibere del Consiglio medesimo.

#### **Art. 11**

Il Vice Presidente, con funzione di Segretario del Consiglio di amministrazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione e sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di impedimento del medesimo.

#### Art. 12

Il Direttore Generale è il legale rappresentante della Fondazione, è titolare dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e gestione, esercita le proprie funzioni direttamente e risponde al Consiglio d'Amministrazione del proprio operato.

Il Direttore Generale:

- adotta gli atti organizzativi aziendali;
- è responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili degli uffici ad eccezione delle nomine di competenza del consiglio di amministrazione così come ai sensi dell'art. 9 che precede;
- ha la rappresentanza legale dell'Ente, nonché tutti i poteri di gestione e gli compete la verifica dei rendimenti e dei risultati, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa e di gestione;
- adotta gli atti di programmazione economica e finanziaria, del bilancio di previsione e del bilancio economico annuale e pluriennale;
- partecipa alle sedute del Consiglio d'Amministrazione al quale deve riferire;
- ha il potere di assumere dipendenti e di risolvere i contratti di lavoro con i medesimi, di conferire incarichi relativi a contratti a tempo determinato, di avvalersi di professionisti e collaboratori esterni;
- è il "Datore di Lavoro" ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di

lavoro:

- nomina il Medico Competente;
- nomina il RSPP e gli addetti alla sicurezza;
- compie, in nome e per conto della Fondazione, atti di acquisto o vendita di beni immobili, altri atti di gestione straordinaria del patrimonio, nonché atti con cui si dispongono operazioni di indebitamento, di finanza o di progetto;
- sottoscrive i contratti e gli accordi integrativi aziendali.

#### TITOLO III - ESERCIZIO FINANZIARIO. DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTROLLI.

#### Art. 13

Il Patrimonio della Fondazione è composto da:

- 1. i beni immobiliari e mobiliari acquisiti a titolo oneroso o gratuito con l'impiego dei beni disponibili o per lascito o donazione;
- 2. i proventi delle attività offerte a terzi dietro corrispettivo;
- 3. le contribuzioni private o pubbliche connesse ai fini istituzionali;
- 4. ogni altro mezzo acquisito in conformità al presente Statuto.

Il Patrimonio immobiliare, costituito attraverso le disponibilità in essere, è gestito con criteri di corretta economicità gestionale e secondo opportunità di mercato, ferma la destinazione istituzionale dei suoi proventi.

#### **Art. 14**

L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. In relazione ad esso il Consiglio predispone un bilancio preventivo e consuntivo.

Quello consuntivo, constante di conto economico e di stato patrimoniale, è redatto con criteri di analiticità, prudenza e verità nel rispetto dei principi contabili di competenza, ed è illustrato da apposita relazione formulabile anche in termini di note integrative.

La contabilità consta di almeno una scrittura cronologica generale e dei conti di mastro e viene tenuta in coordinamento con le norme tributarie applicabili.

#### Art. 15

Gli utili patrimoniali e commerciali sono integralmente destinati all'incremento del patrimonio e al raggiungimento delle finalità dell'Ente e, pertanto, vige il divieto di distribuzione dei medesimi.

#### **Art. 16**

Le funzioni di controllo e di vigilanza sull'amministrazione della Fondazione sono esercitate dal Ministero dell'Università e della Ricerca secondo le disposizioni del Codice civile concernenti le persone giuridiche di diritto privato.

#### Art. 17

La gestione contabile della Fondazione è anche soggetta al controllo di un Collegio di revisori dei conti composto di tre membri, nominato dal Consiglio per tre anni.

Il Presidente del Collegio deve risultare iscritto nel Registro dei revisori contabili costituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Collegio, nella sua attività, vigila sul rispetto delle norme legali e statutarie e sulla trasparenza e verità contabile, procedendo anche a verifiche di cassa con cadenza trimestrale, applica i principi e le tecniche previste dalla legge per il Collegio dei Sindaci delle società per azioni in quanto applicabili. Esso formula una relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo annuale, che viene accluso allo stesso.

# **Art. 18**

Lo Statuto della Fondazione può essere modificato solo con voto unanime di tutto il Consiglio d'Amministrazione

# TITOLO IV - TRASFORMAZIONE E LIQUIDAZIONE.

# Art. 19

Nel caso di trasformazione o liquidazione della Fondazione si applicano gli articoli 28, 30 e 31 del codice civile.